



COMUNE DI COAZZE

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

28/06/2021

N. 19

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2021.

L'anno **duemilaventuno** addì **ventotto** del mese di **giugno** dalle ore **18:00**, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **Ordinaria** ed in seduta **pubblica** di **Prima** convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

N.	COGNOME E NOME	Presente
1	ALLAIS PAOLO - Sindaco	Sì
2	DOVIS PIER LUIGI - Vice Sindaco	Sì
3	FARESIN ANDREA - Consigliere	Ass Giust.
4	MARTINO EMIDIO - Assessore	Sì
5	FERRARIS ILARIA - Consigliere	Ass Giust.
6	OLIVA ALESSANDRO - Consigliere	Ass Giust.
7	OSTORERO PAOLO - Consigliere	Sì
8	BALESTRA LORIANO - Consigliere	Sì
9	MOSCHIETTO ALESSANDRO - Consigliere	Sì
10	TESSA SECONDO - Consigliere	Sì
11	GERBI MARIA GRAZIA - Consigliere	Sì
12	PALLARD CARLO LUIGI ENRICO - Consigliere	Sì
13	BONATO CIRO PAOLO - Consigliere	Sì
	TOTALE PRESENTI	10
	TOTALE ASSENTI	3

Assume la Presidenza il Sindaco ALLAIS PAOLO.

Partecipa alla seduta il Segretario comunale NIUTTA ELIANA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

Partecipano gli assessori esterni Nicoletta Salvaia e Arianna Vacchieri.

Il presidente mette in discussione il seguente punto all'ordine del giorno.

Illustra l'Assessore MARTINO

Il Consigliere comunale GERBI chiede spiegazioni al Responsabile del Servizio Finanziario il quale risponde

Vista la proposta di deliberazione allegata.

Visti i pareri espressi dai responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del dlgs 267/00 del TUEL

- quanto alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE
- quanto alla regolarità contabile: FAVOREVOLE

con votazione espressa in forma palese da n. 10 presenti e 9 votanti, di cui:
favorevoli: 9, astenuti: 1(BONATO) , contrari: 0

IL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto:

APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2021.

Visto il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la Legge di stabilità 2021 del 30.12.2020 n. 178;

Vista la delibera di C.C. nr. 7 del 28.04.2021 ad oggetto "APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2021/2023";

Vista la delibera di C.C. nr. 8 del 28.04.2021 ad oggetto "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2021/2023 E RELATIVI ALLEGATI;

Premesso che:

- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 27.12.2019 (Legge di bilancio) ha abrogato, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni concernenti l'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alla disciplina dell'Imposta municipale propria (IMU) e del Tributo sui servizi indivisibili (TASI), facendo salvi, l'art. 1, comma 639 e commi da 641 a 668, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 per ciò che concerne l'istituzione e la disciplina della TARI;
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: "In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria" stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»" ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27.12.2017 n. 205 e la "diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti" ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27.12.2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamate le deliberazioni dell'ARERA:

- n. 443 del 31.10.2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, approvando il “Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti” (MTR).
- n. 444/2019 del 31.10.2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03.03.2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27.03.2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05.05.2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall’attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23.06.2020 relativa all’adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/rif del 24.11.2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l’anno 2021;

Dato atto che la succitata deliberazione ARERA n. 443/2019 in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all’art. 6 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all’Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- eventuali ulteriori elementi richiesti dall’Ente territorialmente competente;

Atteso che lo stesso art. 6, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l’Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;

- fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente;

Preso atto che l’“Ente territorialmente competente” è definito dall’ARERA nell’Allegato A alla citata deliberazione, come “l’Ente di governo dell’Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”;

Rilevato che:

- il Cados riveste il ruolo di Ente territorialmente competente in quanto ai sensi della L.R. 24/2002 è delegato dai comuni associati alla definizione delle politiche di competenza del sistema integrato del Bacino assegnato e all’organizzazione dei servizi mediante appalti;

- con deliberazione dell'Assemblea consortile dell'08.06.2021 nr. 9, il suddetto consorzio ha approvato i piani finanziari dei comuni consorziati tra cui il PEF 2021 del Comune di Coazze, per un importo complessivo pari a euro 586.305,00 con allegata relazione di accompagnamento Cidiu.

Dato atto che il limite alla crescita annuale è pari all' 3,3% delle entrate tariffarie;

Tenuto conto delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione, con decorrenza 2020, delle nuove regole fissate dall'ARERA;

Visto l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...";

Visto l'art. 30 del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, che testualmente recita:

«5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.»

Richiamato l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della L. 208/2015, il quale prevede: "A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";

Richiamato l'articolo 16 del succitato MTR (Allegato A alla delibera ARERA n. 443/2019) il quale prevede l'uso dei fabbisogni standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti, con riferimento all'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie;

Di dare atto che dal raffronto tra i costi risultanti dal PEF MTR per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 (PEF 2019) deriva un conguaglio "a debito" pari ad € 10.860 (di cui per costi variabili € 6.190 e per costi fissi € 4.670) che sarà recuperato, per singole rate, in tre anni a decorrere dal 2021, in conformità con quanto previsto dal richiamato art. 107, comma 5, D.L. n. 18/2020.

Rilevato altresì che tale deliberazione dovrà essere inoltrata al Cados, al fine della trasmissione all'Autorità entro trenta giorni dalla sua assunzione, come previsto all'art. 8 della deliberazione Arera n. 443/2019/R/rif. così come da richiesta pervenuta dal Cados in data 10.06.2021, rif. prot. nr. 6350 del 10.06.2021;

Acquisiti i pareri dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000 e precisamente:

- parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario proponente attestante la regolarità tecnica e contabile dell'atto;

Visto l'art. 42 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.lgs. 18.08.2000 n. 267, sulle competenze attribuite al Consiglio Comunale;

DELIBERA

1. Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di prendere atto, per l'anno 2021, del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, per un importo complessivo pari a euro 586.305 disciplinato all'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, redatto secondo i criteri dettati dalla deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 e validato dal CADOS in qualità di ente territorialmente competente con deliberazione dell'assemblea consortile nr. 9 dell'8/06/2021, che viene allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale unitamente alla relazione di accompagnamento.
3. Di demandare al responsabile del servizio economico finanziario l'invio del presente atto al CADOS al fine della trasmissione dello stesso all'Autorità entro trenta giorni dalla sua assunzione, come previsto all'art. 8 della deliberazione ARERA n. 443/2019/R/Rif.
4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 al fine di poter procedere con la determinazione delle tariffe.

Approvato e sottoscritto

IL SINDACO

Firmato digitalmente
ALLAIS PAOLO

IL SEGRETARIO GENERALE

Firmato digitalmente
NIUTTA ELIANA